



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI ASCOLI PICENO

Regolamento  
designazioni e nomine  
negli organi della  
Fondazione Cassa di Risparmio  
di Ascoli Piceno

Approvato dall'Organo di indirizzo  
nella seduta del 3 marzo 2017



Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente ed efficace funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento, di seguito “*Regolamento*” disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, di seguito indicata come “*Fondazione*”, le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

**Art. 2**  
**(Principi generali)**

- 1) I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
- 2) Nella composizione dei propri Organi la Fondazione si attiene al principio dell’adeguata presenza di genere. Tale presenza è assicurata con riferimento all’insieme di tutti gli Organi della Fondazione, esclusa l’Assemblea dei Soci.

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 3**  
**(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)**

- 1) Ai componenti l’Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato presente Regolamento, gli articoli da 11 a 15 dello Statuto, in tema di requisiti di onorabilità e professionalità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere cittadini italiani residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati dall’articolo 3 dello Statuto.
- 2) Non può, inoltre, esercitare le funzioni di direzione o avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diversa da incarichi professionali specifici nella Fondazione chi ha



ricoperto nei ventiquattro mesi precedenti la carica di Presidente o di componente il Consiglio di amministrazione, l'Organo di indirizzo e il Collegio dei Revisori dei conti.

- 3) Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di *curriculum* sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

#### **Art. 4**

##### **(Procedura di verifica dei requisiti)**

- 1) Ciascun organo statutario e il Consiglio di amministrazione, per il Presidente e per il Segretario generale, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni conseguenti le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.
- 2) Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3.
- 3) Per le nomine relative ai componenti l'Organo di indirizzo, la verifica è svolta - in conformità a quanto previsto dall'art. 22, commi 2 e 3, dello Statuto - dall'organo in carica. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori dei conti.
- 4) Per le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Segretario generale, la verifica è svolta dal Consiglio di amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento, e comunque nei trenta giorni successivi, e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione.
- 5) Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei Revisori dei conti la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento e poi quando necessario. La verifica viene effettuata separatamente per ciascuno interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione di cui al comma 2, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei Revisori contabili.
- 6) Per le nomine dei componenti gli Organi il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità devono sussistere dalla data di assunzione della carica.
- 7) Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica, ovvero determinino il sorgere di un conflitto di interessi, comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.



## CAPO II

### DESIGNAZIONE E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

#### Art. 5

##### **(Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di indirizzo)**

- 1) I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo, e l'Organo di indirizzo per le conseguenti nomine, si attengono a quanto previsto dagli articoli 21 e 22 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
- 2) Nella formazione delle terne di candidati gli enti e i soggetti di cui all'art. 20, comma 3, dello Statuto assicurano la presenza di entrambi i generi in ciascuna di esse.
- 3) Alla designazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso da parte dei designati dei requisiti previsti dallo Statuto e dall'Organo di indirizzo secondo le previsioni di cui all'articolo 21 dello Statuto e del precedente articolo 3. In mancanza della predetta documentazione la designazione è incompleta e comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 22, comma 4 dello Statuto.
- 4) I componenti l'Organo di indirizzo, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, di cui all'articolo 11 comma 3 dello Statuto a seguito di comprovata esperienza operativa almeno triennale.
- 5) La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario generale.

#### Art. 6

##### **(Procedura di nomina)**

- 1) Nella nomina dei componenti, l'Organo di indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite in conformità a quanto di seguito definito.
- 2) L'Organo di indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, procede alla nomina, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione delle designazioni.
- 3) L'Organo di indirizzo procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dall'Assemblea dei soci, e a quelle provenienti dai soggetti di cui all'art. 20, comma 3, dello Statuto.
- 4) Con riferimento alle designazioni dell'Assemblea dei Soci si procede alla votazione sulle candidature. Ogni componente l'Organo di indirizzo può esprimere un voto per ciascuna candidatura. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. A norma dell'articolo 26 dello Statuto ciascun candidato per essere nominato deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti. I nuovi componenti entrano in carica secondo l'ordine rispettivamente di ininterrotta anzianità di carica nell'Assemblea dei Soci e di età.
- 5) Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 20, comma 3, dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile. Ogni componente



dell'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Risulta nominato il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei votanti ed ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 6) Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina e, qualora l'accettazione non pervenga nei termini, la nomina si intende rifiutata. La durata del mandato decorre dalla data di accettazione della carica, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.
- 7) In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori dei conti, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

### **CAPO III**

#### **NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 7**

##### **(Inquadramento delle nomine)**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente della Fondazione e da sei consiglieri, tra i quali il Vice Presidente.
- 2) Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

##### **Art. 8**

##### **(Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)**

- 1) I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, devono essere in possesso, dei requisiti di professionalità, di cui all'articolo 11, comma 3, dello Statuto a seguito di comprovata esperienza operativa almeno triennale.
- 2) Come previsto dall'articolo 28, comma 2, dello Statuto almeno tre amministratori devono risultare così residenti: a) 1 in un comune nella zona di Ascoli Piceno; b) 1 in un comune nella zona di San Benedetto del Tronto; c) 1 in un comune nella zona di Amandola. La composizione delle predette zone è prevista nell'allegata tabella A allo Statuto.
- 3) Nel caso in cui l'applicazione del criterio territoriale di cui al precedente comma 2 non consentisse il rispetto dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 1, l'Organo di indirizzo provvede alla nomina dei consiglieri in deroga all'applicazione del predetto criterio territoriale. In tal caso l'Organo di indirizzo, dopo aver accertato la mancanza dei requisiti di professionalità, procede alla individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore tra i candidati residenti nelle altre zone territoriali.

##### **Art. 9**

##### **(Candidatura e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione)**

- 1) Almeno quattro mesi prima della data di scadenza del mandato dei sei consiglieri il Presidente dà inizio alle procedure di designazione del nuovo Consiglio di amministrazione, rammenta a tutti i componenti dell'Organo di indirizzo la scadenza del



- mandato ed invita i Componenti a presentare le indicazioni dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto, fissando un termine per la presentazione delle candidature non inferiore a dieci giorni.
- 2) Ciascun componente dell'Organo di indirizzo, ai fini dell'individuazione dei consiglieri da eleggere nel Consiglio di amministrazione, può esprimere una candidatura con relativo curriculum. La candidatura va espressa per iscritto, eventualmente anche su apposita modulistica predisposta dal Presidente, e fatta pervenire alla Fondazione entro il termine comunicato dal Presidente, di cui al punto 1 precedente. La candidatura deve essere sottoscritta dal componente l'Organo di indirizzo e dal candidato presentato.
  - 3) Almeno tre mesi prima della data di scadenza del mandato dei consiglieri l'Organo di indirizzo procede alla individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore, ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto.
  - 4) Ogni componente l'Organo di indirizzo può esprimere un numero di voti pari al numero delle candidature pervenute. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Ciascun candidato per essere individuato come idoneo a svolgere la carica di amministratore deve ottenere, a norma dell'art. 26 dello Statuto, un numero di voti superiore alla metà dei votanti.
  - 5) Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta prefissata per la individuazione dei componenti di cui al precedente punto 3 devono essere comunicate le candidature con i relativi curricula.
  - 6) Alla scadenza del mandato dei consiglieri il Presidente convoca l'Organo di indirizzo per la procedura di nomina dei nuovi consiglieri. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta per la nomina dei nuovi consiglieri devono essere comunicati i candidati individuati ai sensi del precedente punto 3.
  - 7) In sede di votazione, ciascun componente l'Organo di indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
  - 8) Ciascun candidato per essere eletto, oltre a raggiungere la maggioranza dei voti, deve - a norma dell'art. 26 dello Statuto - ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti.
  - 9) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare – per qualsiasi causa - uno o più consiglieri, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di indirizzo al fine di nominare il nuovo consigliere o i nuovi consiglieri.

#### **Art. 10**

##### **(Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)**

- 1) L'Organo di indirizzo provvederà a nominare il Vice Presidente all'interno del Consiglio di amministrazione con distinte e separate votazioni, nell'ambito di ognuna delle quali ogni componente l'Organo di indirizzo ha diritto ad esprimere un solo voto, tra i sei Consiglieri.
- 2) A norma dell'art. 26 dello Statuto ciascun Consigliere per essere eletto Vice Presidente del Consiglio di amministrazione deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti e sarà eletto chi riceve il maggior numero di voti.
- 3) Dopo tre votazioni se non si raggiunge il quorum ai sensi del punto precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che – nel corso dell'ultima votazione – hanno ricevuto più voti. Anche in tal caso ciascuno dei due candidati per essere eletto Vice Presidente del Consiglio di amministrazione deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti e sarà eletto chi riceve il maggior numero di voti.



## **CAPO IV**

### **IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

#### **Art. 11**

##### **(Designazione e Nomina del Presidente della Fondazione)**

- 1) Almeno quattro mesi prima della data di scadenza del proprio mandato, il Presidente dà inizio alle procedure di designazione del nuovo Presidente, rammenta a tutti i componenti dell'Organo di indirizzo la scadenza del mandato ed invita i Componenti a presentare le indicazioni dei soggetti idonei a svolgere i compiti di Presidente ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto, fissando un termine per la presentazione delle candidature non inferiore a 10 giorni.
- 2) Ciascun componente dell'Organo di indirizzo, ai fini dell'individuazione del Presidente, può esprimere una candidatura con relativo curriculum. La candidatura va espressa per iscritto, eventualmente anche su apposita modulistica predisposta dal Presidente, e fatta pervenire alla Fondazione entro il termine comunicato dal Presidente, di cui al punto 1 precedente. La candidatura deve essere sottoscritta dal componente l'Organo di indirizzo e dal candidato presentato.
- 3) Tre mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente, l'Organo di indirizzo procede alla individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di Presidente, ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto.
- 4) Ciascun candidato per essere individuato come idoneo a svolgere la carica di Presidente e deve ottenere, a norma dell'art. 26 dello Statuto, un numero di voti superiore alla metà dei votanti.
- 5) Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta prefissata per la individuazione dei soggetti di cui al precedente punto 3, devono essere comunicate le candidature per la carica di Presidente, con i relativi curricula.
- 6) Alla scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Organo di indirizzo per la procedura di nomina del nuovo Presidente. Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta per la nomina del Presidente devono essere comunicati i candidati individuati ai sensi del precedente punto 3.
- 7) In sede di votazione, ciascun componente l'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto per la nomina del Presidente.
- 8) A norma dell'art. 26 dello Statuto ciascun candidato per essere eletto Presidente deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti e sarà eletto chi riceve il maggior numero di voti.
- 9) Dopo tre votazioni se non si raggiunge il quorum ai sensi del punto precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che – nel corso dell'ultima votazione – hanno ricevuto più voti. Anche in tal caso ciascuno dei due candidati per essere eletto Presidente deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti e sarà eletto chi riceve il maggior numero di voti.

## **CAPO V**

### **NOMINE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 12**

##### **(Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti)**



- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre revisori effettivi e due revisori supplenti nominati dall' Organo di indirizzo.
- 2) I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazione di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **Art. 13**

#### **(Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti)**

- 1) Almeno tre mesi prima della data di scadenza del Collegio dei Revisori dei conti il Presidente dà inizio alle procedure di designazione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti, rammenta a tutti i componenti dell'Organo di indirizzo la scadenza del mandato ed invita i componenti a presentare le candidature, fissando un termine per la presentazione.
- 2) Ciascun componente dell'Organo di indirizzo può esprimere una candidatura con relativo curriculum. La candidatura va espressa per iscritto, eventualmente anche su apposita modulistica predisposta dal Presidente, e fatta pervenire alla Fondazione entro il termine comunicato dal Presidente, di cui al punto 1 precedente. La candidatura deve essere sottoscritta dal componente l'Organo di indirizzo e dal candidato presentato.
- 3) Nell'avviso di convocazione relativo alla seduta per la nomina dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori dei conti devono essere comunicate le candidature con i relativi curricula.
- 4) In sede di votazione, ciascun componente l'Organo di indirizzo può esprimere un numero di voti non superiore a quello dei Revisori dei conti da eleggere.
- 5) Ciascun candidato per essere eletto, oltre a raggiungere la maggioranza dei voti, deve - a norma dell'art. 26 dello Statuto - ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti.

### **Art. 14**

#### **(Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti)**

- 1) L'Organo di indirizzo provvederà a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti all'interno del Collegio medesimo con distinte e separate votazioni, nell'ambito di ognuna delle quali ogni componente l'Organo di indirizzo ha diritto ad esprimere un solo voto, tra i Revisori dei conti effettivi già nominati.
- 2) A norma dell'art. 26 dello Statuto ciascun revisore dei conti per essere eletto Presidente del Collegio dei Revisori deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti ed ottenere il maggior numero di voti.
- 3) Dopo tre votazioni se non si raggiunge il quorum ai sensi del punto precedente, si procede al ballottaggio tra i due candidati che – nel corso dell'ultima votazione – hanno ricevuto più voti. Anche in tal caso ciascuno dei due candidati per essere eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei conti deve ottenere un numero di voti superiore alla metà dei votanti e sarà eletto chi riceve il maggior numero di voti.



## **CAPO VI**

### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITA' INERENTI LE DESIGNAZIONE E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 15 (Pubblicità)**

Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, i loro *curricula* sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

#### **Art. 16 (Norme transitorie)**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 3 marzo 2017.